

CONTRATTO DI CONCESSIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI A BORDO AUTOBUS DI ASF
AUTOLINEE S.R.L. DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO DELLE PERSONE E
ALTRI ASSET AZIENDALI
CIG 89672264FD

Oggi, [•] [•] [•] in Como, presso la sede di ASF Autolinee S.r.l., Via Asiago n. 16/18, le Società di seguito indicate:

Da una parte,

ASF Autolinee S.r.l., (di seguito denominata per brevità "ASF"), con sede in Como, Via Asiago n. 16/18, capitale sociale di € 7.460.785 interamente versato, Partita IVA e C.F. n. 02660190139, iscritta nel Registro delle Imprese di Como ed iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di Como al n. 272121, in persona di Alberto Francesco Michele Toneatto, nato a Milano (MI), il 15/10/1960, domiciliato presso la sede della Società, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto, di seguito indicata come la **"Concedente"**

e

Dall'altra,

[•], C.F. [•] e P.IVA. [•], con sede in [•], Via [•] n. [•], C.A.P. [•], in persona di [•], nato a [•], il [•]/[•]/[•], domiciliato per la presente Procedura presso la sede legale della predetta Società, in qualità di Procuratore Speciale, munito degli occorrenti poteri per la firma del presente Contratto (di seguito il **"Concessionario"**)

(di seguito, ciascuna di esse, singolarmente, **"Parte"**, congiuntamente indicate come le **"Parti"**)

PREMESSO

Che ASF Autolinee S.r.l., società a partecipazione pubblica con sede in Como, Via Asiago 16/18, come da determina a contrarre Prot. n. 4003 del 4 novembre 2021, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio di concessione degli spazi pubblicitari a bordo autobus per 24 (ventiquattro) mesi, con possibilità di un ulteriore periodo di proroga della durata di 12 (dodici) mesi.

Che a tal fine ASF Autolinee S.r.l., in data 5 novembre 2021, ha proceduto a pubblicare sul proprio profilo internet un avviso pubblico di manifestazione di interesse volto ad acquisire almeno n. 5 manifestazioni di interesse prodromiche all'individuazione - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - dei soggetti da invitare alla correlata e successiva procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (di seguito, la "Procedura Negoziata").

Che, a seguito del sopracitato avviso, gli operatori economici che hanno manifestato interesse - ritenuti in possesso dei requisiti di partecipazione ivi indicati - sono stati invitati alla Procedura Negoziata gestita interamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica GPA, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016.

Che la Procedura de qua, avente ad oggetto "l'affidamento della concessione degli spazi pubblicitari a bordo autobus di ASF Autolinee S.r.l. destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali", è stata indetta ex art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 per un canone annuo posto a base d'asta pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00), per parte fissa, oltre ad una percentuale che - costituendo parte variabile - è stata richiesta ai singoli concorrenti in sede di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Che ASF Autolinee S.r.l., ha esaminato le diverse offerte presentate sulla base sui criteri dei criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara, nonché sul verbale Prot. n. [•], predisposto dal RUP in data [•] 2021.

Che ASF Autolinee S.r.l., con provvedimento Prot. n. [•] del [•] 2021, ha deliberato di affidare il servizio al Concessionario.

Che la predetta aggiudicazione, in ossequio al disposto di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è stata comunicata ai soggetti interessati in data [•] 2021, con lettere Prot. nn. [•].

(EVENTUALE) Che, sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 in capo al Concedente, è stata data esecuzione anticipata al contratto con verbale di data [•] [•] [•], con decorrenza dal [•] [•] [•] fino al [•] [•] [•].

Che ASF Autolinee S.r.l., intende affidare la concessione degli spazi pubblicitari a bordo autobus di ASF Autolinee S.r.l. destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali al Concedente.

Che sono state ultimate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti in partecipazione del Concedente.

Che sussistono, quindi, le condizioni per la stipula del Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le Premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Concessione (d'ora in avanti il "Contratto") e, unitamente agli atti della procedura aperta in esse richiamati, ne informano altresì l'interpretazione e l'esecuzione.
2. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
 - All. 1: Disciplinare;
 - All. 2: Capitolato Speciale;
 - All. 3: Offerta del Concedente;
 - All. 4: Garanzia definitiva;
 - All. 5: DUVRI
 - All. 6: Codice etico ASF.

Art. 2

(Oggetto e importo del Contratto)

Con il Contratto, sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, la Concedente affida al Concessionario, che accetta, la concessione degli spazi pubblicitari

a bordo autobus di ASF Autolinee S.r.l. destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali.

Per l'esecuzione del servizio la Concedente riconosce quindi al Concessionario, come previsto dal Disciplinare i seguenti corrispettivi derivanti dall'offerta di gara:

(inserire prezzi / valori unitari per tipo premio)

I prezzi e valori percentuali offerti in sede di gara, riportati nella precedente tabella, sono comprensivi di ogni imposta, onere e contributo di legge e rimarranno fissi ed invariabili, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Concedente.

Le condizioni di esecuzione sono quelli riportate nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario.

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. Il presente Contratto avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal [•] [•] [•] al [•] [•] [•].
2. La Concessionaria si riserva la facoltà di attivare un'opzione di proroga del contratto - in base a proprio insindacabile giudizio, alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche - per ulteriori 12 (dodici) mesi.
3. In suddetta circostanza la Concessionaria eserciterà il diritto di proroga, mediante comunicazione al Concedente via posta elettronica certificata, almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del Contratto.

Art. 4

(Obbligazioni del Concessionario)

1. Il Concessionario eseguirà il Contratto con propria organizzazione di mezzi, assumendo il rischio dell'affidamento e rimanendo responsabile nei confronti della Concedente.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni e i termini riportati nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
3. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto e per quanto attiene al suo oggetto, si obbliga, anche nei confronti della Concedente, al rigoroso rispetto di ogni impegno già assunto con la presentazione dell'offerta di gara, ivi compresa la completa manleva per qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo che potesse originare, a carico della Concedente, dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 5

(Penali)

1. Per l'esecuzione del presente Contratto, si intende richiamato ed applicato integralmente quanto statuito dall'art. 26 del Capitolato Speciale.

Art. 6

(Rapporti tra Concedente e Concessionario)

1. Per quanto concerne i rapporti tra la Concedente e il Concessionario in ordine al Contratto, si intende richiamato ed applicato integralmente il Codice etico aziendale allegato al presente Contratto.
2. Il Concessionario dichiara:
 - di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
 - di aver preso visione del Codice Etico aziendale e di impegnarsi a rispettarlo, adeguando i propri comportamenti ai principi ivi espressi, per tutta la durata del Contratto.

Art. 7

(Riservatezza)

1. Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici delle stesse Parti in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all'atto di comunicazione.
2. L'informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa e, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti e/o delle Società tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica. Le informazioni riservate e confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e la Parte che le

ha ricevute non potrà utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente.

3. Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività delle presenti Condizioni.
4. Qualora dalla violazione di tale obbligo derivi alla Concedente pregiudizio, quest'ultima potrà rivalersi sul Concessionario per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno. Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:
 - a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
 - ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi di cui alle presenti Condizioni;
 - a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l'informazione stessa.
5. Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:
 - sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni;
 - sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
 - divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
 - sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza;
 - sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.
6. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora:
 - a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;
 - a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
 - a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

7. La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, fino ai 2 (due) anni successivi alla scadenza.

Art. 8

(Risoluzione del Contratto)

1. Al verificarsi di ogni inadempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto, la Concedente potrà diffidare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a porre rimedio all'accertata violazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora.
2. In difetto oppure in caso di reiterazione dell'inadempimento, il Contratto con il Concessionario si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Concedente al risarcimento del danno subito.
3. La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte del Concessionario delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le parti e fermo sempre il diritto della Concedente al risarcimento del danno nei confronti del Concessionario.
4. In ogni caso si conviene che la Concedente potrà risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R o con PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora il Concessionario incorra in corso di contratto in anche solo una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 7;
 - c) qualora il Concessionario dovesse divenire insolvente, essere dichiarato fallito o venisse sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o concordato preventivo;
 - d) qualora il Concessionario non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente al personale o non osservi o faccia osservare tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, e di igiene e sicurezza;
 - e) per sospensione e/o interruzione delle attività e del servizio, da parte del Concessionario, non concordate preventivamente con la Concedente, tali da arrecare gravi disservizi;

- f) qualora, a giudizio insindacabile del Concedente, la prestazione non fosse condotta secondo le prescrizioni del Capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara o secondo le condizioni contrattuali;
 - g) qualora fosse dimostrata la frode da parte del Concessionario e collusione con personale appartenente all'organizzazione della Concedente;
 - h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione, entro 15 giorni dall'escussione;
 - i) qualora ci fosse grave inadempimento del Concessionario, tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 5. Più specificatamente, il Contratto si risolverà di diritto:
 - in caso di difformità nello svolgimento dell'oggetto del servizio, qualora il computo totale delle penali risultasse eccedere il 10% dell'importo annuo.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Concedente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dal Concessionario, salva la richiesta di risarcimento del maggior danno subito.
6. (eventuale) In virtù dell'esecuzione anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016, disposta in pendenza del completamento della verifica da parte di ASF Autolinee S.r.l. sul possesso, in capo al Concessionario, dei requisiti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, il presente Contratto sarà risolto di diritto anche nel caso in cui da tali verifiche risultasse il mancato possesso di tali requisiti in capo al Concessionario.
7. Nei casi di risoluzione del Contratto, il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute sino al momento della risoluzione, fermo restando il diritto della Concedente di incamerare la cauzione di cui all'art. 10.

Art. 9

(Recesso)

Il Concessionario prende atto ed espressamente accetta che la Concedente si riserva il diritto di recesso dal contratto di servizio previo invio di comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inoltrarsi con un preavviso di almeno 30 giorni. Si applicano a tal fine le previsioni del codice civile in materia.

Art. 10

(Cauzione definitiva)

1. A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva, emessa da [•], n. [•] dell'importo di € [•] (euro [•] / 00) costituita secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, in ossequio alla normativa sui contatti pubblici di cui all'art. 103, D.lgs.

50/2016.

2. La garanzia definitiva di cui al comma che precede è prestata a garanzia di tutti gli impegni assunti verso la Concedente mediante la sottoscrizione del presente Contratto e cesserà di avere validità al termine della durata del Contratto, comprensiva dell'eventuale periodo di proroga.
3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Concedente, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8.

Art. 11

(Spese di stipulazione e regime fiscale)

Ogni imposta ed ogni spesa di scritturazione, perfezionamento e registrazione del presente Contratti sarà a carico del Concessionario. Saranno analogamente a carico del Concessionario imposte e spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati ecc...), collegate con lo svolgimento del servizio.

Art. 12

(Personale del Concessionario)

1. Alla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario deve comunicare per iscritto alla Concedente il nominativo del "Responsabile di Progetto" della gestione del servizio oggetto del Contratto.
2. I necessari rapporti saranno tenuti dal Direttore dell'esecuzione del presente Contratto, identificato nella persona di [•] quale Responsabile [•] di ASF Autolinee S.r.l.

Art. 13

(Tutela dei lavoratori - sicurezza)

1. Nell'esecuzione del servizio che forma l'oggetto del Contratto, il Concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emananda, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del proprio personale.
2. Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle norme di cui al D.L. 81/2008 e D.L. del 10/9/2003 n. 276 e di tutte le altre norme vigenti in materia, nonché di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.).

3. Il Concessionario si impegna a fornire alla Concedente, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle normative vigenti inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente.
4. Il Concessionario, se richiesto, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.
5. In particolare, il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e prescrizioni ASL, dell'Ispettorato del Lavoro e di tutti gli Enti Pubblici interessati.
6. In merito alle eventuali situazioni di rischio il Concessionario si impegna a comunicare al proprio personale ogni informazione relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione da adottare. Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
7. La Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di prendere eventuali provvedimenti.

Art. 14

(Trasparenza dei prezzi)

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.
2. Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione a carico della Concedente.

Art. 15

(Modalità di pagamento)

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento si applica quanto previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale.
2. Il canone annuo complessivo offerto dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate da corrispondersi entro il mese di riferimento. Il Concessionario è tenuto ad assolvere il pagamento del canone tramite bonifico bancario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010 e ss.mm.ii., sul conto corrente della Concedente qui di seguito indicato:
 - C/C n. 000020920X95, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio
 - Via Giulini, 12, 22100 Como
 - IBAN IT18H0569610900000020920X95, Codice SWIFT POSOIT22.
3. L'Aggiudicatario è comunque obbligato a mantenere costantemente aggiornata la contabilità degli introiti relativi all'attività pubblicitaria, impegnandosi a far risultare tale contabilità in modo autonomo in appositi registri o documenti equipollenti, così come statuito dall'art. 5 del Capitolato Speciale.
4. Si comunica sin da ora che la fattura emessa dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - essere intestata a [•], con sede in [•], via [•], n. [•], città [•];
 - C.F. e P.IVA [•];
 - riportare il seguente numero CIG: 89672264FD;
5. Le Parti prendono atto e accettano esplicitamente le condizioni di pagamento contrattuali di cui al presente articolo.

Art. 16

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) Il Concessionario si assume – a pena di nullità assoluta del presente Contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.
- 2) Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, i conti correnti dedicati, in via non esclusiva, sono così identificati:
 - C/C n [•], acceso presso [•], Agenzia/Filiale di [•], Via [•] n. [•], [•] codice IBAN [•];
- 3) Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 4) Il presente Contratto si risolve di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

Art. 17

(Definizione delle controversie)

In caso di eventuali controversie inerenti alla validità, interpretazione e/o esecuzione del Contratto (ivi compresi i relativi allegati), le Parti che sottoscrivono il presente atto accettano espressamente la competenza esclusiva del foro di Como, con espressa esclusione di ogni foro concorrente o alternativo.

Art. 18

(Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Contratto, si fa espresso rinvio ai documenti ivi allegati (tra cui il Disciplinare, il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Concessionario), nonché negli altri atti di gara (in parte allegati al presente Contratto), alla normativa applicabile *ratione temporis* in materia di pubblici contratti in relazione ai settori speciali e al Codice civile.

Art. 19

(Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia)

Il Contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni o comunicazioni ostative o interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali)

1. La Concedente ha informato il Concessionario che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "il **Regolamento**"), i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività connesse all'adempimento del Contratto, alla successiva gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall'esecuzione del contratto inerenti alla concessione degli spazi pubblicitari a bordo autobus di ASF

Autolinee S.r.l. destinati al trasporto pubblico delle persone e altri asset aziendali. Pertanto, la Concedente non necessita del consenso espresso del Concessionario per effettuare il trattamento.

3. Il conferimento dei dati da parte del Concessionario costituisce requisito necessario per l'instaurazione del Contratto. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà, pertanto, l'impossibilità per la Concedente di concludere ed eseguire il presente Contratto.
4. Il trattamento dei predetti dati personali avrà luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento.
5. Nel corso del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno venire comunicati a professionisti incaricati della consulenza, ad associazioni di categoria, istituti di credito, enti previdenziali e/o assicurativi esterni alla Concedente, anche all'estero, nonché ad autorità ed organi di vigilanza e controllo per l'adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti, oltre, infine, ad altre società del Gruppo *Deutsche Bahn – Arriva*, del quale la Concedente è parte.
6. La Concedente ha informato il Concessionario che il Regolamento gli conferisce, in qualità di interessato, specifici diritti, ed in particolare quelli di ottenere l'accesso ai dati personali, la loro rettifica e/o cancellazione e/o portabilità, nonché la limitazione del trattamento. A tal fine, il Concessionario può esercitare i propri diritti inoltrando apposita richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati Personali nominato dalla Concedente, contattabile all'indirizzo: privacy@asfautolinee.it. Il Concessionario ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento e/o di proporre reclamo all'autorità di controllo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è la Concedente, ossia la società ASF Autolinee S.r.l., con sede in Como, Via Asiago n. 16/18.
8. Il Concessionario autorizza e acconsente espressamente al trasferimento all'estero degli stessi dati.

Art. 21

(Clausola finale)

Il presente Contratto ed i suoi allegati, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Como, [•]

IL CONCESSIONARIO
[•]
(firmato digitalmente)

LA CONCEDENTE
ASF Autolinee S.r.l.
(firmato digitalmente)

A norma degli artt. 1341 e ss. del c.c., il Concessionario, previa lettura di ogni clausola del presente Contratto e del Capitolato Speciale ad esso allegato, dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare i seguenti articoli:

- 1) Art. 3, Durata del Contratto;
- 2) Art. 7, Riservatezza;
- 3) Art. 8, Risoluzione del Contratto;
- 4) Art. 9, Recesso;
- 5) Art. 17, Definizione delle controversie;
- 6) Art. 19, Clausola risolutiva espressa in caso di esito ostativo o interdittivo delle informative e comunicazioni antimafia.

Como, [•]

IL CONCESSIONARIO
[•]
(firmato digitalmente)

In allegato:

- All. 1: Disciplinare di gara;
- All. 2: Capitolato Speciale;
- All. 3: Offerta del Concedente;
- All. 4: Garanzia definitiva;
- All. 5: DUVRI;
- All. 6: Codice etico ASF.